



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 73267/2015 R.G. promossa da:

[REDACTED] nato in Mali [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Mascagni n. 186, giusto mandato allegato in atti;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE CONTUMACE

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 13.11.2015, [REDACTED], cittadino del Mali, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva, con pronuncia del 16 luglio 2015, notificata in data 10.11.2015, rigettato la sua domanda, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, o, in subordine, il diritto di asilo politico, ovvero, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria o di quella umanitaria;

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, volta al riconoscimento della

protezione internazionale, rilevando che "dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non è emerso un fondato timore di persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale" e che "le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria provenendo il ricorrente dalla regione del Kayes, estranea al conflitto armato in corso nelle regioni del nord del Mali";

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al Ministero dell'Interno di Roma ed al P.M., il primo non si è costituito;

in via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda, proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35 del d.lgs. 25/2008, come modificato dall'art. 19, 3° co. d.lgs. 150/2011, posto che il provvedimento impugnato risulta notificato in data 10.11.2015 e il ricorso è stato depositato in data 13.11.2015;

in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente d.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ed in sede di audizione personale nel presente giudizio (all'udienza del 6 ottobre 2016);

la specifica vicenda che avrebbe indotto parte ricorrente a fuggire dal Mali, come dedotta in ricorso e già esposta in sede di audizione innanzi la Commissione, si sostanzia nell'asserita necessità di sottrarsi alla potenziale vendetta da parte dei numerosi congiunti dell'uomo il quale, a seguito di una non chiara vicenda espropriativa, è subentrato alla morte di suo padre nella conduzione del fondo di famiglia, unico mezzo di sostentamento suo e dei familiari, e la cui casa egli, esasperato per la perdita del bene, avrebbe danneggiato a seguito di un diverbio, nel corso del quale peraltro, come riferito alla Commissione, avrebbe anche ucciso il suo rivale. A causa di tale asserito clima di tensione e pericolo per la propria incolumità, il ricorrente è pertanto fuggito dal proprio Paese nel 2012, giungendo in Italia nel 2014 dopo un viaggio attraverso vari paesi africani;

la vicenda narrata non è riconducibile alla citata Convenzione di Ginevra, atteso che la fattispecie in esame non risulta riferibile ai presupposti indicati dal citato art. 1;

con riferimento, invece, alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, in ragione del clima di violenza e di persecuzione narrato in ricorso, tale misura è consentita in presenza di un danno grave, ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine dell'istante, nel quale, secondo quanto emerge dal Rapporto UNHCR *"La violenza ed una situazione umanitaria in rapido peggioramento sono state le condizioni prevalenti nella parte settentrionale da metà gennaio 2012. Si sono verificati combattimenti nelle tre principali regioni del nord del paese, Gao, Kidal, e Timbuktu. Anche città come Menaka, Anderamboukane, Intillit, Tissit, Lerè, Aguelhok, e Tessalit, situate ai confini con il Niger, la Mauritania e l'Algeria sono state scenario di combattimenti. Il conflitto tra l'esercito e i diversi gruppi armati che agiscono nel Mali del nord, tra cui il "Movement National de Liberation de l'Azawad (MNLA)" ha avuto gravi ripercussioni sulla popolazione civile. Violazioni dei diritti umani e l'interruzione dei servizi di prima necessità al nord hanno costretto la popolazione a spostamenti forzati interni. Sono stati riferiti casi di attacchi che hanno preso di mira la popolazione originaria del nord avvenuti in zone del Mali meridionale, come Bamako e zone circostanti. Il 21 marzo 2012 elementi delle forze armate nazionali hanno preso il potere del governo maliano democraticamente eletto, hanno sciolto le istituzioni governative, sospeso la Costituzione e istituito il "Comité National de Redressement pur la Democratie et la Restauration de l'Etat". Il colpo di Stato ha ulteriormente aggravato la situazione umanitaria e dei diritti umani, caratterizzata da segnalazioni di violazioni dei diritti a danno di civili, tra i quali omicidi, stupri e saccheggi, e dalla crisi alimentare nel nord del Mali. In seguito alla caduta delle tre principali città del nord, Kidal, Gao e Timbuktu il 4 aprile 2012, l'MNLA ha dichiarato l'indipendenza del Mali del nord e la creazione dell'Azawad il 6 aprile 2012. Lo stesso giorno la Comunità Economica degli Stati Africani Occidentali (ECOWAS) e la giunta militare hanno firmato un accordo quadro per il trasferimento del potere al Presidente dell'Assemblea Nazionale che si è insediato"*

in qualità di Presidente ad interim il 12 aprile. L'ECOWAS ha tolto le sanzioni imposte fino a quel momento. Si è formato un governo di transizione, ma persiste una situazione di incertezza per quanto riguarda la stabilità generale del Mali, non da ultimo il fatto che la durata della transizione non è nota, che i membri dell'ex giunta ancora detengono il potere e che il paese è di fatto diviso". Il rapporto Amnesty International 2014/2015 sulla situazione socio-istituzionale del Mali conferma la presenza di gravi violazioni di diritti umani, dovute alle attività dei gruppi militari nel nord del Paese: "nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo del Mali e diversi gruppi armati a Ouagadougou, in Burkina Faso, a giugno 2013, il nord del paese è rimasto instabile, con alcune parti fuori dal controllo delle autorità del Mali. A maggio, a Kidal, si sono susseguiti scontri violenti tra gruppi armati e l'esercito del Mali, in cui hanno perso la vita almeno 41 persone, tra cui otto civili. Il governo e i gruppi armati hanno proseguito i colloqui di pace in Algeria ma le violenze sono continue. Il nord è stato segnato da ripetuti attentati effettuati con razzi, mine e ordigni esplosivi, che hanno causato morti e feriti tra i militari maliani e le truppe internazionali. La sicurezza della popolazione civile è peraltro compromessa dal conflitto tra le forze governative e i gruppi ribelli, oltre che da torture, arresti arbitrari e altri maltrattamenti o esecuzioni di tipo extragiudiziale. "; con specifico riferimento alla regione di origine del ricorrente, (il Kayes), va sottolineato come, ancora nel report 2015 di Amnesty International, essa sia indicata come una delle zone in cui il conflitto armato interno ha perpetrato un clima di insicurezza diffusa, tanto che, ancora ad agosto 2015, vi si sono registrati arresti e detenzioni ingiustificate di dimostranti che protestavano pacificamente contro la tassazione vigente in quella zona del paese, ritenuta troppo gravosa;

come noto, il diritto a ottenere la protezione sussidiaria non può essere escluso quando nel Paese di origine sussista una situazione di conflitto generalizzata i cui confini territoriali non possano con certezza individuarsi;

è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostantiva prevista dall'art. 698 c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad esempio, "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 /2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia);

spese di giudizio compensate;

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.

riconosce a [REDACTED] nato in Mali in data 1 gennaio 1983, lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 16 luglio 2015;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in data [REDACTED] dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

Il Giudice
[REDACTED]

